

N. R.G. 18077/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE V CIVILE**

Il tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **18077/2019** promossa da:

Con l'avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

IBL BANCA SPA (C.F. 00452550585)

Con l'avv. [REDACTED]

CONVENUTA

Oggetto: finanziamento verso cessione di quota stipendio.

Conclusioni:

Per parte attrice:

“Voglia l’On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:

IN VIA PRINCIPALE:

- accertare e dichiarare l’usurarietà del TEG applicato al contratto di cessione del quinto n. [REDACTED] del 31.10.2013, intercorso tra la IBL Banca Spa e l’odierno ricorrente e, per l’effetto, ai sensi del comma 2 dell’art. 1815 c.c., dichiarare la nullità delle clausole con cui, a qualsiasi titolo, si sono imposti interessi, spese e costi;
- per l’ulteriore effetto, condannare la resistente a restituire alla parte ricorrente la somma complessiva indebitamente percepita a titolo di interessi, spese, e costi, pari ad € 4.015,76, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dalla data del pagamento di ogni singola posta di interessi, spese e costi fino al dì del soddisfo;
- di conseguenza, condannare ulteriormente, essa resistente, al risarcimento del danno da reato causato alla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 185, comma 2, c.p. e dell’art. 2043 c.c., quantificato, in via prudenziale ed equitativa, in € 3.000,00, o nella maggior o minor somma che l’On.le Giudicante vorrà ritenere;

IN VIA GRADATA:

- condannare la resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 1.045,51, quale rimborso delle spese ed i costi non maturati a seguito dell’avvenuta estinzione anticipata del finanziamento (c.d. costi recurring), oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dalla data di estinzione, fino al dì del soddisfo;

IN OGNI CASO:

- Con vittoria di spese di lite, IVA, CPA, e spese generali, da riconoscere al sottoscritto avvocato antistatario, con sentenza munita di clausola, oltre le spese anche del Consulente di parte”.

Per parte convenuta:

“Piaccia all’Ill.mo Giudice, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previa ogni opportuna declaratoria del caso:

- in via preliminare, disporre il mutamento del rito e fissare l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.;
- sempre in via preliminare, riconoscere e dichiarare la propria incompetenza per territorio a conoscere della presente controversia, per essere a ciò competente il Tribunale di Roma (per l’ipotesi di accoglimento di entrambe le eccezioni);
- sempre in via preliminare, accertare la carenza di legittimazione di IBL Banca a conoscere delle domande concernenti la restituzione di quota parte dei costi di intermediazione;

- nel merito, dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e non provate;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

FATTO E PROCESSO

██████████ ha stipulato il 31.10.2013 con IBL Banca S.p.A. un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di 120 quote della retribuzione mensile. A seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, in data 1.4.2015, ██████████ ha chiesto a) in via principale, la condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi, spese e costi in ragione della dedotta usurarietà del TEG applicato; b) in via subordinata, il rimborso delle spese e dei costi non maturati a seguito dell'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento.

Nella comparsa conclusionale, lo stesso attore ha rinunciato alla domanda proposta in via principale in virtù di quanto stabilito dalla sentenza della Cassazione SS. UU. n. 19597/2020.

La banca resistente ha eccepito l'incompetenza del tribunale di Brescia in favore del tribunale di Roma, il suo difetto di legittimazione in relazione alla domanda avente ad oggetto quota parte dei costi di intermediazione, e ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le pretese di ██████████ sono fondate nei limiti di quanto specificato di seguito.

Sull'eccezione di incompetenza territoriale

La convenuta ha eccepito l'incompetenza territoriale del foro di Brescia in favore di quello di Roma, luogo in cui IBL Banca ha sede legale nonché luogo dell'adempimento dell'obbligazione.

In proposito è sufficiente evidenziare che il contratto oggetto del presente giudizio soggiace alla disciplina dell'articolo 66 bis del D. lgs. 206/2005, atteso che ██████████ lo ha stipulato in qualità di consumatore (circostanza quest'ultima, peraltro, non contestata dalla banca). Pertanto, è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, che nel caso di specie è il foro di Brescia.

Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva (*rectius* titolarità passiva dell'obbligazione) sollevata da IBL Banca S.p.A., peraltro solo nelle conclusioni dell'atto di comparso di costituzione e risposta, è generica prima ancora che infondata, avendo la pretesa restitutoria di ██████████ ad oggetto costi del credito riportati nel contratto di finanziamento (lett. B e C), versati dal cliente alla Banca in un'unica soluzione al momento dell'erogazione e soggetti a riduzione ai sensi dell'art.125-*sexies* del t.u.b.

Sul mancato rimborso dei costi c.d. “recurring”

A riguardo si evidenzia che il d.lgs. 13/8/2010 n. 141, trasponendo nell’ordinamento italiano la Direttiva CE 2008/48, ha introdotto l’art. 125 *sexies* t.u.b., applicabile *ratione temporis* al rapporto oggetto di causa nella seguente formulazione: “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. In conformità con l’interpretazione offerta in materia dalla CGUE, deve ritenersi che ai sensi della norma citata il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi anticipati, indipendentemente dalla qualificazione di questi ultimi quali costi *up front* o *recurring*.

Pertanto, la clausola contenuta all’art. 3.2 del contratto, diretta ad escludere la rimborsabilità dei costi di attivazione del servizio (lett. B) e dei costi di gestione (lett. C) (di cui l’attore chiede la restituzione in misura pari a € 1.045,51) è nulla poiché si pone in contrasto con il diritto irrinunciabile del soggetto finanziato, tutelato dall’art. 125 *sexies* t.u.b., espressamente derogabile, ai sensi dell’art. 127, comma 1, t.u.b., solo in senso più favorevole al cliente, nonché in contrasto con il diritto comunitario (in particolare, art. 38 della Carta fondamentale dei diritti europei e l’art. 22.2 della direttiva citata, che espressamente impone alle legislazioni nazionali di escludere la rinuncia ai diritti).

Da ciò discende che le somme in questione, corrisposte alla banca, dovranno essere da questa restituite.

Sulle spese

Le spese seguono la soccombenza. Vengono liquidate in favore dell’attore, tenuto conto dell’attività effettivamente espletata, del valore della causa.

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando,

condanna la convenuta al pagamento della somma di € 1.045,51 oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo in favore dell’attore;

rigetta le ulteriori domande;

condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in misura pari a € 720,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Brescia, 30.3.2023

Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 4 di 4